



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E
CONTROLLO AGROFORESTALE

Responsabile di settore Lorenzo DROSERÀ

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10139 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 7352 - Data adozione: 10/04/2025

Oggetto: D.Lgs. n. 19/2021 - Servizio fitosanitario - Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di Aromia bungii (Faldermann) nel territorio di Rosignano Marittimo (LI)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/04/2025

Numero interno di proposta: 2025AD008663

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Reg. (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 relativo alle norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

Vista la L.R. n. 37 del 17 settembre 2024 "Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'insetto *Aromia bungii* (Faldermann);

Visto il Decreto dirigenziale 17645 del 14 agosto 2023 con il quale è stata istituita la zona delimitata e adottate le misure di eradicazione per focolaio di *Aromia bungii* (Faldermann) nel territorio di Rosignano Marittimo (LI);

Visto il Decreto dirigenziale 22273 del 19 Ottobre 2023 che ha approvato il Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di *Aromia bungii* (Faldermann) nel territorio di Rosignano Marittimo (LI), così come previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del Reg. (UE) 2016/2031;

Visto il Decreto dirigenziale 24750 del 24 novembre 2023 che ha modificato la zona delimitata per il focolaio di *Aromia bungii* (Faldermann) nel territorio di Rosignano Marittimo (LI);

Visti i Decreti dirigenziali nn. 7031 del 4 aprile 2024, 3651 del 24 ottobre 2024, 2105 del 27 gennaio 2025, 5585 del 20 marzo 2025 con i quali è stata aggiornata la zona delimitata per il focolaio di *Aromia bungii* (Faldermann) nel territorio di Rosignano Marittimo (LI), in base a successivi rinvenimenti di ulteriori attacchi da parte dell'insetto;

Considerato che nel Comune di Rosignano Marittimo (LI), in Loc. Rosignano Solvay in data 26 giugno 2023 è stata riscontrata la presenza del Cerambicide dal collo rosso, *Aromia bungii*, confermata anche da analisi di laboratorio con referto del 30 giugno 2023 (RDP 2023/0819);

Considerato che durante attività di indagine eseguite nel corso del 2025 sono state individuate altre piante colpite in varie località del comune di Rosignano Marittimo.

Considerato che tale ritrovamento è stato notificato alla Commissione e agli Stati membri dell'UE mediante il portale 'Europhyt-outbreak' in data 30 giugno 2023 e successivi aggiornamenti;

Considerato che la citata Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503, all'art. 2, stabilisce che, se la presenza dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato delimita senza indugio una «zona delimitata», costituita da una 'zona infestata' e da una 'zona cuscinetto';

Considerato che l'art. 6, paragrafo 1, della sopra citata Decisione stabilisce in dettaglio tutte le misure da porre in essere per l'eradicazione di *Aromia bungii* dalla zona infestata;

Tenuto conto che l'art. 27 del Regolamento UE n. 2016/2031 stabilisce che *"quando la presenza di un organismo nocivo prioritario è confermata ufficialmente nel territorio di uno Stato membro conformemente all'articolo 10, l'autorità competente adotta immediatamente un piano («piano d'azione») recante le misure per l'eradicazione di tale organismo nocivo previste dagli articoli 17, 18 e 19, o per il suo contenimento di cui all'articolo 28, paragrafo 2, unitamente a un calendario di attuazione delle suddette misure."*;

Tenuto conto della "Scheda tecnica per indagini sull'organismo nocivo *Aromia bungii* – N. 37" adottata dal Servizio Fitosanitario Nazionale in data 13 luglio 2023.

Tenuto conto che l'evoluzione dell'infestazione e l'esperienza maturata in questi 2 anni di lotta al parassita, impone un aggiornamento del piano di azione redatto nel 2023.

DECRETA

1. di approvare il 'Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di *Aromia bungii* (Faldermann) nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI)' riportato in allegato 'A' al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di revocare il proprio decreto dirigenziale 22273 del 19 ottobre 2023
3. di disporre che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 ed al D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di Aromia bungii nel territorio del
Comune di Rosignano Marittimo (LI)*
0e02d000a90f166abf84652ecb561aacfca0adf0dd1943c698e7842605777309

CERTIFICAZIONE